



## VALUTAZIONI RELATIVE ALL'AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

L'Alto Commissario, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258, ha proceduto, a seguito di esposto, all'esame della disciplina relativa al contributo unificato per i ricorsi amministrativi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, come modificata dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Tale norma prevede, solo per i ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, il contributo unificato di 2.000 euro, che prima era previsto nella misura di 500 euro.

In relazione a tale modifica normativa, l'Alto Commissario ha elaborato un'analisi recante l'auspicio di una rivisitazione della stessa, con determinazione del contributo unificato in misura analoga a quanto previsto per altre tipologie di ricorsi, o in relazione al valore della controversia, come avviene per la giustizia ordinaria.

Ciò nella considerazione – oltre che di possibili censure della normativa sotto i profili costituzionali della parità di trattamento e della effettività della tutela giurisdizionale - della attitudine dell'incremento del contributo unificato a costituire un filtro, di tipo economico, per l'accesso alla tutela giurisdizionale, soprattutto con riferimento alle gare di affidamento aventi importi a base d'asta di ridotta entità, che sono la maggioranza, le quali saranno per l'effetto sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

In proposito, è stato evidenziato che la materia degli appalti non è di per sé necessariamente indice di grande valore economico cui poter ragionevolmente applicare in modo indifferenziato il contributo unificato nel suo massimo importo, mentre la sua alta permeabilità a fenomeni di illecito impone un rafforzamento dei meccanismi di garanzia, sconsigliando pertanto per tale materia l'adozione di meccanismi deflattivi del sindacato giurisdizionale di legittimità.

Roma, 6 giugno 2007